SENT. N. 319/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Claudio CHIARENZA	Presidente
Alessandra OLESSINA	Consigliere relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24510** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

L.E., nato a ***omissis*** il ***omissis***, residente a ***omissis***, ***omissis***, c.f. ***omissis***, quale socio accomandatario della A. & A. S.a.s. di L.E. & C. dal 28/03/2006 all'11/12/2008;

Z.R., nato a ***omissis*** il ***omissis***, residente a ***omissis***, Iscritto il 07/08/2015 per ESPATRIO/RES. ESTERO, Num. Ind. A.I.R.E. ***omissis*** (ultima residenza a ***omissis***, Corso ***omissis***), c.f. ***omissis***, in qualità di socio accomandatario della A. & A. S.a.s. di R.Z. & C. dal 11/12/2008 al 25/02/2009 e della

A. & A. S.a.s. di Z.R. dal 02/03/2009 al 14/05/2009;

S.C., nato a ***omissis*** il ***omissis***, residente

a ***omissis***, Piazza ***omissis***, c.f. ***omissis***, in qualità di

socio accomandatario della A. & A. S.a.s. di C.S.

dal 25/02/2009 al 02/03/2009;

R.G.M., nato a ***omissis*** il ***omissis***, residente a

omissis, Via ***omissis***, c.f. ***omissis***, in qualità

di socio accomandatario della S.A. S.a.s. di

R.G.M. dal 14/05/2009 al 07/01/2010;

S.L.G., nato a ***omissis*** il ***omissis***, residente a

omissis in Strada ***omissis***, c.f. ***omissis***, in qualità di

socio accomandatario della O.A. S.a.s. di L.G.S.

& C. dal 07/01/2010 al 22/07/2019.

Non costituiti in giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 settembre 2026, il Magistrato relatore Cons. Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del SPG Cons. Carlo Alberto Martini, nessuno presente per parte convenuta.

Esaminati gli atti.

Rilevato in

FATTO

1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio i convenuti in epigrafe indicati esponendo che la Regione Piemonte, a mezzo della propria società finanziaria Finpiemonte s.p.a., a seguito di relativa domanda presentata in data 12 febbraio 2008 dalla società A.&A. s.a.s. tramite il rappresentante legale *illo tempore* L.E., avente ad oggetto la richiesta di

agevolazione a valere sul Programma degli interventi per l'accesso al credito delle piccole imprese commerciali di cui alla l.r. n. 28/1999, ha concesso alla citata società un finanziamento agevolato per euro 100.000,00, di cui euro 40.000,00 a carico di fondi regionali, la cui erogazione, tramite banca cofinanziatrice, è stata autorizzata da Finpiemonte s.p.a. in data 5 giugno 2008.

Il finanziamento era finalizzato alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione dei locali dell'azienda siti in ***omissis***, in Strada ***omissis*** n. 34/36 presso il Centro Commerciale "***omissis***", intervento da concludersi entro la data del 31 dicembre 2008.

2. In data 11 dicembre 2008, e poi successivamente in data 25 febbraio 2009, 2 marzo 2009, 14 maggio 2009 e 7 gennaio 2010 è variata sia la compagine societaria, con avvicendamenti dei convenuti nella posizione di soci accomandatari, sia la denominazione dell'impresa beneficiaria del finanziamento (da A. & A. S.a.s. di L.E. & C. dal 28 marzo 2006 all'11 dicembre 2008 a A. & A. S.a.s. di R.Z. & C. dall'11 dicembre 2008 al 25 febbraio 2009, a A. & A. S.a.s. di C.S. dal 25 febbraio 2009 al 2 marzo 2009, a A. & A. S.a.s. di Z.R. dal 2 marzo 2009 al 14 maggio 2009, a S.A. S.a.s. di R.G.M. dal 14 maggio 2009 al 7 gennaio 2010, a O.A. S.a.s. di L.G.S. & C. dal 7 gennaio 2010 al 22 luglio 2019).

Di ciò non è stata data alcuna comunicazione a Finpiemonte.

3. In data 28 febbraio 2009, cioè dopo 60 giorni dalla scadenza per la conclusione del programma, è scaduto il termine per presentare la rendicontazione di spesa, secondo quanto previsto dal punto 7, rubricato

"*Procedure*", del "*Programma degli interventi per l'accesso al credito delle piccole imprese commerciali1 (L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b) - L.R. 21/97 - L.R. 24/99*"), in virtù del quale: "*[…] L'impresa commerciale, entro 60 giorni dal termine della realizzazione dell'iniziativa, dovrà trasmettere al Gruppo tecnico di valutazione il rendiconto delle spese sostenute, un(a) relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli interventi effettuati*".

La banca cofinanziatrice, in data 9 novembre 2010, ha proceduto alla revoca degli affidamenti all'impresa in parola. Successivamente, la banca ha informato Finpiemonte s.p.a. dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo nei confronti del socio accomandatario e legale rappresentante *pro tempore* S.

L.G. e contro il garante L.E.; il titolo è stato

dichiarato esecutivo con decreto del giudice in data 26 febbraio 2013.

4. Verificata la mancata presentazione, nei termini indicati dal bando, della rendicontazione finale di spesa, Finpiemonte s.p.a. ha proceduto con l'avvio del procedimento di revoca in data 19 luglio 2017, secondo quanto previsto dal bando sopra richiamato, al punto 8 rubricato *"Metodologia e criteri di gestione del fondo - Revoca dei benefici" […]Il beneficio è revocato qualora:[…] c. l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario; […] Nel caso di revoca dell'agevolazione, il soggetto beneficiario dovrà provvedere all'estinzione del debito residuo, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione.[…]"*.

Il procedimento si è concluso con la revoca definitiva in data 22 settembre

2017, con la quale è stata intimata la restituzione della somma complessiva di euro 37.057,17, costituita da euro 26.666,67 (quota capitale) e da euro 10.390,50 (oneri di agevolazione), rappresentante il credito residuo vantato nei confronti della O.A. S.a.s. di L.G.S.
& C. (già A. & A. S.a.s.).
All'esito delle azioni di recupero attivate dalla banca cofinanziatrice, anche per conto di Finpiemonte s.p.a., quest'ultima ha ottenuto la retrocessione di somme che ha imputato, innanzi tutto, agli oneri di agevolazione e, in parte, alla quota capitale dovuta in restituzione dall'impresa beneficiaria del contributo.
Il credito residuo di Finpiemonte s.p.a. è risultato, pertanto, dalla Procura contabile indicato come pari ad euro 16.905,24, sulla base della dichiarazione dei crediti residui di Finpiemonte s.p.a. acquisita dalla Procura contabile in sede istruttoria in data 15 maggio 2025.
Il Tribunale di Torino, con provvedimento n. 164/2019 del 22 luglio 2019, ha dichiarato il fallimento della società O.A. S.A.S. di
L.G.S. & C. e il fallimento in proprio del socio
accomandatario S.L.G., fallimento chiuso in data 1°
aprile 2020 per assenza di attivo.
5. La Procura contabile ha notificato invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c., ma non sono state depositate deduzioni né richieste di audizione.
Al termine dell'attività istruttoria, la Procura contabile, ritenendo sussistenti le motivazioni poste a fondamento dell'invito a dedurre notificato, ha ritenuto di procedere con la citazione in giudizio per il recupero della somma di euro 16.905,24, maggiorata di accessori di legge, a favore della società regionale *in house* Finpiemonte s.p.a. e, per essa, della Regione Piemonte, a titolo di

risarcimento del danno erariale cagionato da tutti i convenuti in solido tra loro, responsabili per dolo.

6. Nella pubblica udienza del 23 settembre 2026, la Procura, a fronte della mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, ha chiesto la dichiarazione di contumacia e ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni già svolte in citazione.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., delle parti convenute, che non risultano costituite, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.

2. Venendo all'esame del merito, si osserva quanto segue.

2.1. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. n. 111/2020), è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo gravante sulle finanze pubbliche ed i soggetti privati percettori i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione (cfr. Cass. SS.UU., n. 5019/2010), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., SS.UU. n. 23897/2015).

Il privato percettore dei contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi, e,

conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante (cfr. Cass., SS.UU., n. 1774/2013; *ex multis,* Corte dei conti, Sez. I App., n. 20/2011 e n. 256/2011).

2.2. Ciò premesso, dalla documentazione in atti risulta comprovato che l'impresa beneficiaria (nella specie l'originaria società A.&A.

s.a.s. di L.E. & C. che aveva *illo tempore* presentato la domanda di

agevolazione, società poi mutata nella compagine sociale e nella denominazione più volte nel tempo come sopra indicato), non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando per le quali il contributo era stato erogato.

Tale omissione ha costituito causa di revoca totale dell'agevolazione concessa, da parte di Finpiemonte s.p.a., che ha intimato la restituzione del dovuto.

Secondo la giurisprudenza, la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova la dannosità della condotta dell'agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. III App., 22 settembre 2020, n. 1529; Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte n. 249/2026), in quanto, in difetto dell'ottemperanza all'essenziale obbligo del *redde rationem*, rimane privo di dimostrazione, dalle parti convenute - rimaste peraltro contumaci nel presente giudizio -, l'effettivo impiego delle risorse per il conseguimento della finalità pubblica.

Il collegamento tra la finalità pubblica perseguita attraverso l'erogazione di

agevolazioni a carico dell'erario e l'iniziativa imprenditoriale privata diretta a realizzarle viene assicurato, infatti, attraverso una rigida procedimentalizzazione dell'erogazione dei contributi, tra le cui fasi indispensabili vi è la rendicontazione, elemento cardine per la verifica di coerenza e congruità della spesa effettivamente sostenuta.

La necessità di rendicontazione dell'utilizzo di risorse pubbliche, con le modalità procedimentali previste dalle diverse discipline di settore, costituisce espressione del principio generale di necessaria giustificazione della spesa: in difetto, non è possibile verificare la conformità dell'impiego alle finalità poste a base dell'erogazione, configurandosi quindi una verosimile distrazione del finanziamento percepito (cfr. questa Sezione, sent. n. 96/2023).

2.3. Viene, inoltre, pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, in materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione, che spetta comunque al percettore, beneficiario degli stessi, dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste, e dunque il suo corretto impiego (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 159/2015), nonché gli idonei elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese al momento dell'ottenimento e alle condizioni previste dal bando o dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, n. 62/2014; Sez. giur. Lazio, n. 914/2013); il che non può che presupporre, necessariamente, la rendicontazione degli interventi effettuati.

Ne deriva che, nel caso di specie, la scelta degli odierni convenuti di rimanere inerti e di non presentare proprie difese preclude al Collegio la possibilità di valutare elementi a loro discolpa contrari alle citate risultanze.

2.4. Nel caso di specie, essendo una società il soggetto destinatario delle risorse pubbliche, deve essere richiamata la giurisprudenza (tra le altre, Cass. n.

296/2013), in base alla quale: "*Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione*".

Deve essere osservato, tuttavia, che, nel caso in esame, la società percettrice del finanziamento (come tale direttamente soggetta al sopra ricordato obbligo di rendicontazione delle spese effettuate e di restituzione delle somme indebitamente percepite) nella sua ultima configurazione e denominazione

O.A. S.A.S. DI L.G.S. &

C. risulta cancellata dal Registro delle imprese in data 14 aprile 2020, in seguito a chiusura, in data 1° aprile 2020, della procedura fallimentare a causa dell'impossibilità di soddisfare, nemmeno in parte, i creditori.

Pertanto, a seguito dell'avvenuta estinzione della società (cfr. art. 2495 c.c.), la

sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità amministrativa deve essere accertata direttamente (e solo) in capo ai legali rappresentanti nonché soci accomandatari illimitatamente responsabili.

2.5. Più precisamente, dalle visure camerali della società, risulta che soci accomandatari dell'impresa sono stati L.E. dal 28/03/2006 all'11/12/2008, Z.R. dall'11/12/2008 al 25/02/2009 e dal 02/03/2009 al 14/05/2009, S.C. dal 25/02/2009 al 02/03/2009, R.G.M. dal 14/05/2009 al 07/01/2010 e S.L.G. dal 07/01/2010 al 22/07/2019.

Il Collegio osserva che i convenuti L.E. e Z.R. sono stati in carica effettivamente esattamente nel periodo temporale concomitante alla scadenza del termine (28 febbraio 2009) previsto per la presentazione della necessaria rendicontazione.

Risulta altresì dagli atti che L.E. ha sottoscritto la domanda di agevolazione presentata in data 12 febbraio 2008.

Con riferimento a costoro, pertanto, il Collegio non può che ribadire che l'omessa puntuale e corretta rendicontazione è da ritenere senz'altro direttamente imputabile a loro intenzionali e consapevoli scelte e comportamenti in qualità di legali rappresentanti, amministratori e *domini* di fatto della società percettrice nel periodo temporale di riferimento.

I predetti convenuti hanno infatti violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della società, si sono direttamente ingeriti nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione,

attraverso la presentazione della relativa domanda, poi omettendo del tutto la rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, essi stessi agenti contabili di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., 6/3/2006 n. 109; Sez. I App., 15/7/2008 n. 324/A; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021).

D'altro canto, la responsabilità dei suddetti convenuti si fonda in ogni caso sul loro illecito arricchimento, ai sensi dell'art. 1 comma 1-*quinquies* della l. n. 20/1994, poiché le risorse pubbliche percepite e distratte dalle finalità pubblicistiche programmate si sono senza dubbio riversate, in virtù della natura personale della società, anche a loro diretto vantaggio (cfr. questa Sezione, n. 204/2021).

Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta dei citati convenuti il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone al richiedente una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratori (nonché, nella fattispecie, di soci personalmente responsabili) ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale i medesimi sono implicitamente garanti del buon fine del

programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n. 227/2022).

Essi devono quindi rispondere, in solido, dell'ammanco pubblico.

2.6. Per quanto riguarda invece la posizione del convenuto S. C., ritiene il Collegio che non possano essere ritenuti integrati i requisiti costitutivi della responsabilità amministrativa.

Infatti, risulta dagli atti che il convenuto S.C. è rimasto socio accomandatario meno di un mese (dal 25/02/2009 al 02/03/2009), "a cavallo" della data di scadenza del termine previsto per la necessaria rendicontazione (28 febbraio 2009): si ritiene che, data l'esiguità del periodo temporale, non sia ravvisabile, in capo a costui, l'elemento soggettivo né del dolo, né della colpa grave.

2.7. Con riferimento, infine, alla posizione dei convenuti R.G.M. e S.L.G., il Collegio osserva che, una volta scaduto il termine previsto per la rendicontazione, l'obbligo di rendicontazione permane sino alla intervenuta revoca da parte di Finpiemonte s.p.a.

Ebbene, entrambi i convenuti R. e S. sono divenuti soci accomandatari quando ormai era già scaduto da tempo il termine per la presentazione della prescritta rendicontazione: R. dal 14 maggio 2009 al 7 gennaio 2010 e S. dal 7 gennaio 2010 al 22 luglio 2019.

Tuttavia, deve essere operato un distinguo con riguardo all'elemento soggettivo: per R., data l'esiguità del periodo temporale della carica non si ritiene ravvisabile l'elemento soggettivo né del dolo né della colpa grave.

Al contrario, in capo al convenuto S. è ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo, posto che, proprio durante il lungo periodo della sua carica

(come si è detto, dal 7 gennaio 2010 al 22 luglio 2019) è intervenuto il procedimento di revoca del finanziamento (avviato in data 19 luglio 2017 e concluso in data 22 settembre 2017): pertanto in capo a costui si riscontra l'intenzionalità nella mancata prescritta rendicontazione e la consapevolezza dello sviamento del finanziamento dagli scopi a cui era destinato.

3. Conclusivamente, sussistono tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità a titolo di dolo dei convenuti L.E., Z.R.

e S.L.G. per i fatti di causa, con

conseguente condanna in via solidale al risarcimento della sopra citata somma di euro 16.905,24.

Sulla predetta somma è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del contributo fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.

I convenuti S.C. e R.G.M. devono

essere assolti da ogni addebito.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

Nulla per le spese di lite a favore dei convenuti assolti S.C.

e R.G.M., in quanto contumaci.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto, **condanna i convenuti L.E., Z.R.**

e S.L.G., al risarcimento, in favore

della Regione Piemonte e di Finpiemonte s.p.a., a titolo di responsabilità

solidale per dolo, del danno quantificato in euro 16.905,24 (sedicimilanovecentocinque/24), oltre a rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione del contributo *de quo* sino al deposito della sentenza, e oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo.

Condanna i convenuti L.E., Z.R. e

S.L.G., in via solidale al pagamento delle spese di

giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 1.018,39 (millediciotto/39).

Assolve i convenuti S.C. e R.G.

M.

Nulla per le spese di lite a favore dei convenuti assolti S.C.

e R.G.M., in quanto contumaci.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Il Giudice estensore	Il Presidente
Alessandra OLESSINA	Claudio CHIARENZA
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 06/11/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Claudio CHIARENZA

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 06/11/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente